

**DELIBERA N. DL /4/2018 CRL/COM
PROPOSTA DI SANZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART.9 DELLA LEGGE
N.28/00 RELATIVA A SEGNALAZIONI DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEL MUNICIPIO II – ROMA CAPITALE**

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

NELLA riunione del 5 febbraio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante “*Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione*”, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

RICHIAMATA la delibera n. 2/18/CONS pubblicata in G.U. n. 8 dell’11/01/17 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Lazio e Lombardia indette per il giorno 4 marzo 2018*”

RITENUTO che le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con la Delibera 169/17/CONS elettorali sono perseguibili d’ufficio o su denuncia di un soggetto politico, al fine dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-quinquies della legge n. 28/2000;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28, disciplina le campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative, e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all’art. 9, trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

VERIFICATO che, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n. 3, del 9 gennaio 2018, sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 9 della L. n. 28 del 2000, *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni”*;

VISTA la segnalazione, ricevuta via pec in data 31 gennaio 2018, prot. RT/268/18 del 1 febbraio 2018, a firma del dott. Valerio Casini, Presidente del Consiglio del Municipio II di Roma Capitale, con cui inoltra, al Prefetto di Roma e p.c. al Corecom, la nota inviata in data 23/01/2018, prot. CB 9120, all'Assessore a Roma Semplice Flavia Marzano ed al Direttore del Dipartimento Comunicazione, dott.ssa Carmela Capozio;

CONSIDERATO che in detta nota si rappresentano le seguenti iniziative e/o spazi inseriti nel sito istituzionale di Roma Capitale, che sarebbero in contrasto con l'art. 9 della L. 28/2000 *“Divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione”*:

- La Sindaca Informa
- The Pink Floyd Exhibition
- Nat West 6 Nazioni di Rugby
- 101 dalla partenza del 101° Giro d'Italia

VERIFICATO che le predette comunicazioni, contenendo notizie e dichiarazioni di soggetti titolari di cariche pubbliche, che non appaiono *“effettuate in forma impersonale”* e/o *“indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni”*, sembrano non conformi a quanto previsto dalle disposizioni di cui al succitato art. 9 della L. 28/2000 e richiamate anche dalla Circolare della Prefettura di Roma n. 67/2017, nonché dalla Direttiva del Dipartimento Comunicazione del Comune di Roma, prot. GE20180000118 del 9/01/2018;

DATO ATTO che, con pec del 01/02/2018, prot. RT/271/2018, indirizzata al Direttore del Dipartimento Comunicazione di Roma Capitale, sono state richieste le eventuali osservazioni e/o memorie in merito;

PRESO ATTO che tale nostra nota è stata inoltrata dal Direttore del Dipartimento Comunicazione alla Direzione dell'Ufficio Stampa, con pec del 02/02/2018 e che al momento non ha fatto seguito altra controdeduzione, né sono state rimosse dal sito le informazioni segnalate, ad esclusione dell'iniziativa *“NatWest 6 Nazioni di rugby”*;

CONSIDERATO che:

- In periodo elettorale non è pensabile l'azzeramento della comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche: le stesse devono, infatti, continuare

- a svolgere attività di informazione per garantire la trasparenza delle azioni amministrative nell'interesse stesso dei cittadini;
- Allo stesso tempo è necessario garantire che le attività comunicative siano indispensabili, impersonali, e senza orientare nè condizionare le opinioni elettorali dei cittadini;

RILEVATO che le predette iniziative, pubblicate sul sito istituzionale di Roma Capitale, rappresentano un'attività istituzionale non in linea con il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere esclusivamente attività di comunicazione in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della Delibera AgCom 2/18/CONS, il Comitato procede ad una istruttoria sommaria ed instaura il contraddittorio con l'interessato: a tal fine contesta i fatti, sente l'interessato ed acquisisce le eventuali controdeduzioni, nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art. 10 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO pertanto di trasmettere, per gli eventuali adempimenti di competenza, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la documentazione relativa alla segnalazione pervenuta, dalla quale poter evincere la violazione dell'art. 9 della l. 28/2000;

DELIBERA

- Di trasmettere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della legge 28/2000, il materiale relativo alla segnalazione di cui all'oggetto, proponendo l'applicazione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. b) della delibera Agcom 2/18/CONS;
- Di inviare, per conoscenza, il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Comunicazione di Roma Capitale, dott.ssa Carmela Capozio ed al Presidente del Consiglio del Municipio II, dott. Valerio Casini;
- Di dare diffusione della presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito del Corecom Lazio

Roma, 05/02/2018

F.to Il Presidente del Co.Re.Com. Lazio
Michele Petrucci